

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

FIRENZE, Martedì 12 Gennaio

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea...

Un numero separato cent. 20. Arretrato centesimi 40.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Inghilterra, Belgio, Austria e Germania, Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Il numero 4781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 del regolamento per la esecuzione della legge di sicurezza pubblica...

Veduto l'altro Nostro Regio decreto del dì 30 dicembre 1867, n° 4162;

Veduto il progetto del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'anno 1869;

Veduta la legge del dì 30 dicembre 1868, numero 4762, con la quale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per il 1° bimestre dell'anno 1869;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A contare dal 1° gennaio 1869, il mentovato articolo 4 del regolamento di sicurezza pubblica del 18 maggio 1865, modificato col posteriore Regio decreto del 30 dicembre 1867, n° 4162, viene stabilito nei termini come appresso, rimanendo abrogata ogni altra disposizione in contrario:

Ai questori, agli ispettori di questura ed agli ispettori di 1° e 2° classe, quando coprono effettivamente l'ufficio a cui sono preposti, è assegnato a spese dello Stato conveniente locale per l'alloggio.

Quando la somministrazione di codesto locale di alloggio non possa essere fatta, sono per tal titolo assegnate le seguenti indennità annuali:

Ai questori in Napoli . . . L. 2,000 Ai questori nelle altre città » 1,000 Agli ispettori di questura » 600 Agli ispettori di 1° e 2° classe » 400.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1868. VITTORIO EMANUELE, G. CANTILLI.

S. M. sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica con decreti in data 13 dicembre 1868 si è degnata fare le seguenti nomine nell'ordine della Gerarchia d'Italia:

A commendatore: Napoli professor Federico, segretario generale del Ministero della pubblica istruzione.

Ad ufficiale: Ercolani conte Gio. Battista, professore e rettore nella R. Università di Bologna.

A cavalieri: Felipi cav. Riccardo, professore nella R. Università di Pisa;

Meneghini cav. Giuseppe, id. id.; Ferrucci cav. Michele, id. id.; Lessona cav. Michele, professore nella R. Università di Torino;

Michelacci cav. dott. Augusto, professore nell'Istituto di studi superiori a Firenze;

Gandino cav. Giovanni Battista, professore nella R. Università di Napoli;

Fiorini dott. Matteo, id. id.; Silvestri dott. Orazio, professore nella R. Università di Catania;

Testa Giuseppe, professore nella R. Università di Napoli;

Del Grosso Remigio, id. id.; Guiscardi Guglielmo, id. id.; Lignana cav. Giacomo, id. id.; Poerio avv. Giuseppe, id. id.; Albergiani cav. Giuseppe, rettore e professore della R. Università di Palermo;

Blaserna cav. Pietro, professore nella R. Università di Palermo;

Mercantini cav. Luigi, id. id.; Garelli cav. prof. Vincenzo;

Nisio prof. Girolamo; Melodia prof. Giuseppe; Raffaele prof. Gio. Battista;

Sanna-Piga, cav. avv. Giovanni Agostino; De Steffani prof. Luigi; Occioni prof. Onorato; Coronati prof. Francesco; Viani prof. Prospero; Strucchi prof. Gherardo; Maggioni-Vergano cav. Ernesto, archeologo; Bonati dott. Antonio, medico del R. Istituto dei ciechi in Milano; Leonii conte Lorenzo, deputato al Parlamento nazionale;

Delle-Sedie Enrico, membro della Società Italiana di beneficenza a Parigi; Gobbi-Belcredi Girolamo, professore nella R. Università di Parma; Gaddi cav. Paolo, professore nella R. Università di Modena; Tamburini Salvatore, vicepresidente della Società Italiana di beneficenza a Parigi; Cattaneo cav. Francesco, professore e rettore nella R. Università di Pavia; Burresi dott. Pietro, professore e rettore nella R. Università di Siena.

S. M. sulla proposta del ministro della marina in udienza del 24 dicembre 1868 ha fatto le seguenti disposizioni:

Rispoli Francesco, sottocommissario di 2° classe nel Corpo di commissariato della marina militare, trasferito nel personale dei contabili di magazzino della R. marina col grado e stipendio di contabile principale dei magazzini della R. marina del 1° dipartimento;

Squillace Carlo, sottocommissario aggiunto di 1° classe id., richiamato in attività di servizio.

S. M. in udienza del 19 dicembre 1868, sulla proposta del ministro della marina, ha promosso a capitani di porto di 2° classe i capitani di porto di 3° classe cav. Carlo Brusomini e cav. Antonio Mazzinghi, con decorrenza dal 1° gennaio 1869.

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con decreti di cui infra:

Con RR. decreti 24 dicembre 1868: Mariani Matteo, nominato notaio a Poggio Imperiale con R. decreto 31 maggio 1868, restituito in tempo a far valere il detto suo decreto di nomina entro il termine di mesi due;

Di Gregorio Stefano, candidato notaio, nominato notaio a Sommatino;

Servici Modesto, id. id. a Mondavio; Sebastiani Francesco, notaio a Cernignano, dispensato dall'ufficio dietro sua dimanda;

Venier dottor Luigi, nominato notaio a San Giovanni di Manzano in retifica di altro precedente R. decreto stesso mese nel quale erasi detto Vernier a vece di Venier.

MINISTERO DELL'INTERNO. Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di quinta categoria presso l'ufficio sanitario di Pistoia, per un triennio, coll'annuo assegno di lire cinquecento, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a norma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prendere parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 15 febbraio 1869 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, 10 gennaio 1869. Il Direttore capo di Divisione A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'INTERNO. Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di quinta categoria presso l'ufficio sanitario di Orvieto, per un triennio, coll'annuo assegno di lire cinquecento, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a norma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 15 febbraio 1869 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, 10 gennaio 1869. Il Direttore capo di Divisione A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'INTERNO. Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di quarta categoria presso l'ufficio sanitario di Lanciano (provincia di Abruzzo Citeriore) per un triennio, coll'annuo assegno di lire settecento, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a norma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 15 febbraio 1869 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, 10 gennaio 1869. Il Direttore capo di Divisione A. SCIBONA.

MINISTERO DELL'INTERNO. Avviso di concorso.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di quinta categoria presso l'ufficio sanitario di Benevento, per un triennio, coll'annuo assegno di lire cinquecento, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a norma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'interno a tutto il 15 febbraio 1869 le loro istanze corredate dei documenti indicati all'art. 2° del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prender notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Firenze, 11 gennaio 1869. Il Direttore Capo della 4ª Divisione A. SCIBONA.

MINISTERO DELLA GUERRA. Il Ministero della guerra avverte che considera come gratuito l'invio di periodici per cui non abbia domandata o rinnovata espressamente l'associazione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Avviso di concorso.

Essendo vacante nel R. collegio di musica di Napoli il posto di maestro di contrappunto, il quale è retribuito coll'annua provvisione di lire duemila dugentonovantaquattro e centesimi novantacinque, s'invitano tutti coloro che intendessero di aver titoli per aspirare a quel posto, a presentarsi a questo Ministero entro il termine utile, che viene stabilito dalla data del presente avviso sino a tutto il febbraio prossimo venturo.

I titoli da presentarsi saranno lavori musicali pubblicati o inediti; e si aggiungeranno le fedeli di nascita, degli studi fatti e de' gradi accademici ottenuti.

Firenze, addì 8 gennaio 1869. Il Direttore della 2ª Divisione REZASCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Visto il regolamento sui posti semigratuiti annessi ai licei ginnasiali e convitti nazionali delle provincie napoletane, approvato col R. decreto 1° giugno 1862;

Vista la proposta del prefetto-presidente del Consiglio provinciale scolastico di Calabria ultra 2ª in conformità dell'art. 11 del citato regolamento;

Visto l'esito dell'esame di concorso tenuto in Catanzaro ne' giorni 10 e 11 agosto dello scorso anno;

Visto l'avviso del provveditorato centrale per gli studi secondari classici;

Decreta: Il giovinetto Francesco Caizzi è dichiarato vincitore di un posto semigratuito nel convitto nazionale di Catanzaro con la decorrenza dal giorno primo dell'andante mese.

Firenze, il 11 gennaio 1869. Per il Ministro: NAPOLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Concorso alla cattedra di diritto commerciale vacante nella R. Università di Torino.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella sua adunanza del giorno 15 novembre corrente, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di diritto commerciale vacante nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso la prodotta Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della pubblica istruzione entro tutto il giorno 20 del gennaio 1869, dichiarando nelle domande medesime se intendono di concorrere per titoli, ovvero per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze, addì 29 novembre 1868. Il Direttore capo della 3ª divisione S. GATTI.

NOTIZIE ESTERE. INGHILTERRA. — Si legge nel Times: È stato annunciato un fatto che promette di incominciare un'era nuova nelle relazioni tra l'Inghilterra e i popoli che non fanno parte della cristianità.

Dicesi che lord Clarendon e il signor Burlingame si sono intesi sulla base di una politica futura del governo di S. M. rispetto alla Cina.

Sono mantenute le stipulazioni dei trattati che esistono; tutti i negoziati dovranno farsi dal governo centrale di Pechino e non con le autorità provinciali; in terzo luogo quando nasceranno delle controversie saranno sottoposte all'esame del governo di Londra. I quali due ultimi punti sono di grandissima importanza.

Un tal Pearce che aveva dato ordine a due suoi coloni di uscire dai suoi possedimenti avuto due fucilate, mentre tornava in vettura da Trim nella contea di Meath (Irlanda); le ferite però non sono gravi.

FRANCIA. — Leggesi nella Patrie del 9: Al momento di pubblicare il nostro giornale, comincia al ministero degli esteri la prima seduta della Conferenza.

Secondo l'uso questa 1ª seduta sarà occupata nel deposito delle lettere credenziali dei plenipotenziari e forse in una conversazione preliminare onde determinare ufficialmente la base delle future deliberazioni stabilita già come dissi durante le trattative che precedettero la riunione.

Sta bene, inoltre che il pubblico venga posto fin d'ora in guardia contro i racconti che non mancheranno di propagarsi riguardo ai lavori della Conferenza. Si deve sapere che in queste circostanze i plenipotenziari si obbligano ad un segreto rigoroso. Tutto ciò che ne può quindi trapirare deve accogliersi con gran riserva.

L'ambasciatore turco ha ricevuto ieri mattina da Costantinopoli le sue ultime istruzioni.

BADEN. — La Gazzetta di Carlsruhe contiene un articolo intorno alle trattative concernenti il reclutamento occorse tra i governi prussiano e badese.

Ecco la conclusione di questo articolo: « Nella Confederazione del Nord la legge del 9 novembre 1867 determina che ogni cittadino della Confederazione può soddisfare ai suoi obblighi militari nel luogo di sua residenza sul territorio federale. Il valore di questa istituzione consiste specialmente nelle facilitazioni accordate agli obbligati perchè si presentino alle riviste e nella possibilità di adempiere il servizio di un anno nel luogo in cui risiedono i giovani, in vista della loro istruzione scientifica o pratica. D'altronde non si tratta qui se non di sapere se la Confederazione del Nord è disposta ad aprire trattative sugli offerti accomodamenti. »

L'oggetto di questa convenzione, scrive la Patrie, sarebbe adunque di agevolare ai sudditi badesi, tenuti al servizio militare e che risiedono negli Stati della Confederazione del Nord, di adempiere i loro obblighi là dove essi si trovano. Fino a nuovo ordine non c'è luogo a vedere altra cosa nella convenzione prusso-badese.

SPAGNA. — L'Hayas ha i seguenti dispacci: Madrid, 8 gennaio.

L'Imparziale di Siviglia dice che in un convito dei membri che escono dalla Giunta, al quale erano presenti tutte le autorità civili, è stato deciso di mandare al maresciallo Espartero un telegramma nel quale è detto che tutti i rappresentanti delle corporazioni e quelli dei Comitati che hanno assistito al convito desiderano che, qualunque sia la forma di governo scelta dalle Cortes, Espartero sia nominato capo dello Stato. Inoltre la riunione ha deciso di chiedere al governo provvisorio di conservare a Montejo il governo della provincia di Siviglia.

Madrid, 8 gennaio (sera). Il debito interno 3 0/0 è sceso oggi a franchi 27 75.

La Correspondencia dice parlando di quel fatto: Alcuni attribuiscono questo calar dei fondi alle voci di mene carliste. Infatti dicesi che ieri a Madrid furono veduti degli uomini carlisti i quali avrebbero spedite delle armi nel Nord.

La Correspondencia del resto crede che quelle voci debbono essere attribuite sia ai carlisti, che vogliono tenere all'erta i loro partigiani, sia semplicemente a delle manovre di ribassisti.

GRECIA. — Scrivono da Atene 2 gennaio all'Agencia Havas: Nel momento in cui meno ci si aspettava e dopo che si erano rievocate le notizie più soddisfacenti dell'ultima spedizione di Creta, all'improvviso si sparge la notizia che Pietropulaki ha capitolato e che egli torna in Grecia sopra bastimenti turchi.

Questa notizia, potete immaginarlo, ha provocata una forte e dolorosa impressione. Tuttavia nessuno si è scoraggiato.

La sottomissione di Pietropulaki e dei suoi volontari consegnati ad una trattativa del console di Francia alla Canea signor Champeoiseau. Ecco le condizioni della capitolazione di Pietropulaki:

1° Tutti i volontari senza distinzione di nazionalità nè di professione, potranno imbarcarsi. La loro vita e tutti i loro effetti sono garantiti;

2° I volontari deporranno le armi che verranno loro restituite al momento del loro arrivo in Grecia;

3° Si fisserà la località nella quale tutti i volontari dovranno imbarcarsi;

4° Fino al momento di partire, tutti i volontari saranno alloggiati e nutriti a spese del Governo;

5° Gli insorti candiotti che si trovino coi volontari saranno del pari accolti, la loro vita sarà assicurata, non sarà fatto ad essi alcun male e deporranno le armi.

Queste condizioni sono state accettate e Pietropulaki stava per imbarcarsi a Kalives de Londa con tutti i volontari, allorché suo figlio Leonida Pietropulaki e gli altri capi della insurrezione, ad eccezione del vecchio Pietropulaki, rifiutarono d'aderire alla convenzione, ripresero le armi e seguiti da 300 volontari circa e da buona mano di candiotti, si diressero verso l'interno dove si sono concentrate le principali forze della insurrezione. Il vecchio Pietropulaki si imbarcò con 600 volontari e 200 candiotti e giunse a Sira il 31 dicembre.

Lo stesso giorno il Governo provvisorio indirizzò una energica protesta a tutto il corpo consolare aggiungendo che il popolo cretese resta fedele tutto quanto al suo programma o l'unione o la morte.

Tutto ciò non ha avuto altro effetto che di neutralizzare per metà l'azione del corpo di Pietropulaki. Un battello austriaco venuto il 19 a Sira ha annunciato che dei combattimenti si sono impegnati sopra diversi punti e che i Turchi vennero respinti.

Le mie informazioni particolari mi permettono di aggiungere che Gagarin e Boiatzoglou, due capi, hanno avuto un'accanito conflitto coi Turchi nell'Apocorona e che vi riportarono un vantaggio. Non ho ancora particolari su questo combattimento.

La rivoluzione ha poco stante ricevuti nuovi approvvigionamenti per mezzo di due velieri che hanno sbarcato il loro carico e si sono poi fatti colare a fondo piuttosto che cedere in mano dei Turchi.

Nella mia lettera del 17 dicembre vi ho annunciato che sono state adottate misure straordinarie per mettere il paese in grado di far fronte a qualunque avvenimento.

La legge che apre al governo un credito di 100 milioni sta ponendosi in esecuzione. Si sono formate delle Commissioni per raccogliere le sottoscrizioni e tutti si esibiscono di dare il loro obolo alla patria. Taluni ricchi elleni stabiliti

all'estero offrono forti somme al governo il quale spiega un'attività febbrile.

I preparativi militari continuano. Nella vicine trascuro, nè l'esercito, nè la marina pel caso in cui la Conferenza non riuscisse ad appianare la vertenza attuale.

I corpi delle guerrillas sono in via di formazione. Una legge speciale ne fissa l'effettivo a 30 battaglioni di 500 uomini ciascuno. Questi corpi potranno poi venire equipaggiati in 20 giorni al più tardi. L'esercito quasi tutto è giunto alla frontiera e lavora a fortificare in fretta i punti più deboli. Ma tutto fa credere che al primo colpo di cannone l'esercito regolare e le guerrillas inonderanno l'Epuro e la Tessaglia dove i Turchi, a sentire taluni Epiroti degni di fede o quelli cui sono tratti ieri, non hanno più che 20 o 25,000 uomini.

Vi ho già scritto che il governo greco cedendo alle istanze delle potenze amiche e soprattutto a quelle del ministro di Francia ha voluto mostrarsi conciliante nella questione della violazione del nostro territorio per parte di Hobbart pascià ed ha resistito alle grida della indignazione popolare la quale esigeva che si usasse la forza per respingere la squadra turca dalle acque greche.

Gli ordini impartiti alle navi dello Stato che erano state spedite in fretta a Sira, tosto giunta la notizia che Hobbart pascià aveva presa una posizione minacciosa all'ingresso del porto, erano formali. Se Hobbart pascià avesse continuato a rimanere nella stessa posizione al giungere delle navi era certa una collisione della quale sarebbe stato impossibile calcolare le conseguenze. Ma Hobbart pascià dietro consiglio del comandante del Forbin aveva abbandonata tale posizione.

Egli continuò poi ad incrociare davanti al porto esercitando un'attiva sorveglianza ed esigendo dalle autorità che l'Enosis venisse condotto al Pireo sotto la scorta di navi da guerra greche o forestiere. Questa era la condizione che egli metteva alla sua partenza. Il Governo greco l'ha respinta quantunque essa fosse presentata dal ministro di Francia il quale aveva contemporaneamente fatta un'altra proposta: che cioè l'affare venisse sottoposto ad un arbitro.

Il Governo ellenico rigettando l'una e l'altra delle due proposte fece sapere al signor Bande che la sola cosa alla quale egli potesse consentirsi si era che Hobbart-pascià interponesse querela presso il procuratore del re e poi se ne andasse.

Il ministro di Francia invitò il comandante del Forbin ad insistere presso l'ammiraglio turco perchè esso seguisse questa via. Hobbart-pascià rispose che egli era pronto a consentirvi; ma egli non lo ha ancora fatto adducendo per ragione gli ordini che debbono venirgli da Costantinopoli; ma veramente per bloccare Sira ed affamare la insurrezione candiotta e costringerla ad arrendersi prima che si apra la Conferenza.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Dal bollettino dei prezzi dei prodotti agrari venduti nel comune di Firenze dal dì 4 al dì 9 gennaio 1869 togliamo le seguenti cifre:

Table with columns: Prodotto, Prezzo massimo, Prezzo minimo. Rows include: Grano tenero per seme, Id. c. s. da pane, Id. duro da paste, Id. di Chiana, Id. di Romagna, Germanello di Perugia, Bologna rosso, Ferrara rosso, Misto, Tangarok duro per paste, Granturco, Niso, Marroni, Castagne secche, Patate, Patate di castagne, L'acqua combustibile forte, Id. dolce, Pane, 1° qualità, Id. 2° id., Vino vecchio rosso, Id. nuovo rosso, Id. bianco, Olio 1ª qualità, Id. 2ª id., Id. da ardere, Pasta d'olio di sansa, Olio nuovo.

— Payen ha suggerito l'uso del solfuro di carbonio per la distruzione delle tarme e tignole del grano. Per applicarlo egli adopera dei tigni di legno esattamente chiusi, di qualsiasi grandezza. Postori entro il grano si applica il coperchio che si lita con argilla. Per un piccolo foro praticato nel coperchio medesimo si introduce il solfuro e quindi si lita il foro stesso. Se non si vuole fare uso dei tigni si può applicare il solfuro anche al grano ammucchiato sul pavimento. In questo caso si cuopre esattamente il mucchio di grano con una tela resa impermeabile mediante un miscuglio d'olio e di resina, i cui lembi devono essere fissati all'intorno sul suolo con buona dose di argilla. Nel centro della tela si pratica un foro che poi si lita, pel quale si introduce il solfuro. I vapori di questo, essendo più pesanti dell'aria ne vanno ad investire tutta la massa. Dopo un riposo di 24 ore, si scuote il grano, si pleggia bene, e dopo due giorni ogni odore di solfuro è svanito. La dose da adoperarsi è di 10 grammi per ettolitro.

RELAZIONE

intorno alle memorie state presentate al concorso pel premio RAVIZZA per l'anno 1867.

Il tema di concorso al premio Ravizza per l'anno 1867 era così espresso: «Qual riforma si dovrebbe introdurre nei sistemi di detenzione penale del Regno d'Italia allo scopo di ottenere la più efficace emendazione dei condannati; e quali istituzioni pro-muovere e coordinare alle progettate riforme e per rendere stabilmente proficua l'ottenuta emendazione anche dopo scontata la pena.»

La Commissione non richiedeva dai concorrenti l'esposizione di alcuna esplicita teoria sul diritto di punire, e solo desiderava che fossero poste in evidenza tutte quelle dottrine che meglio valessero ad attuare in modo pratico la disciplina più atte a raggiungere possibilmente la emendazione dei delinquenti durante la detenzione penale ed a vieppiù rassicurarla dopo l'espiazione della pena mediante appropriate istituzioni. Si richiedeva da ultimo che cosiffatte dottrine fossero applicate all'attuale condizione dei carcerati in Italia, onde introdurre in questo ramo importante della cosa pubblica una qualche provvida riforma.

Allo svolgimento di questo tema si presentarono al concorso cinque memorie.

La memoria segnata al n° 1 porta l'epigrafe: *La boria, gelosia, la vile invidia hanno guastato le italiane menti.*

È questo un brevissimo scritto di sole 13 pagine nelle quali l'autore dichiara apertamente di avere ben poca fede nella emendazione dei colpevoli. Egli si limita a raccomandare le solite prescrizioni del lavoro, e della vigilanza sulla condotta disciplinare dei carcerati, e propone che si abbia ogni anno da esaminare da una Commissione del Parlamento le tabelle di condotta dei servi della pena per proporre mitigazioni od atti di grazia.

La Commissione riconobbe tosto che questa memoria non corrispondeva per nulla alle condizioni del programma.

La seconda memoria al n° 2 reca il motto: *Un fiore non fa la primavera*, ed è anch'essa una breve scrittura di 84 pagine.

In queste poche pagine l'autore dimostra una completa mancanza di dottrine giuridiche, affettando considerazioni a controsenso, ed inventando una strana distinzione fra la detenzione penale e la detenzione che dice nazionale. Lo stile stesso con cui è scritta questa memoria annunzia un assoluto difetto di coltura letteraria.

La memoria segnata al n° 3 è intitolata: *Riforma da introdursi nel sistema di detenzione penale del Regno d'Italia con proposte coordinate a mantenere l'emendamento dei colpevoli*, e reca per epigrafe il seguente distico del Giusti:

Il fare un libro è meno di niente  
Se il libro fatto non rifà la gente.

È questo un lavoro dettato da persona che conosce tutti i difetti dell'attuale sistema carcerario e ne deplora la condizione disciplinare ed igienica. Dopo avere svelato queste piaghe carcerarie passa il concorrente ad enumerare i mezzi che egli crede i più atti per associare l'emendazione all'espiazione del delitto.

Fra i due sistemi penitenziari, l'auburniano e il pensilvanico, egli preferisce il sistema misto. Ammette la detenzione solitaria al principio della pena, e poscia permette il lavoro in comune ma sorvegliato nel conversare. Richiede nelle carceri la più scrupolosa osservanza dei buoni precetti igienici, e sopprime le pene affittive. Riguardo all'emendazione egli pone tutta la fede nell'azione concorde di due speciali persone. Egli vorrebbe affidare la direzione di ogni casa di pena ad un medico igienista che abbia a studiare i caratteri dei detenuti per applicare a essi le più opportune discipline correttive, ed il capo custode delle carceri dovrebbe associarsi al medico come speciale educatore e maestro. A questa duplice azione tutta morale egli confida l'arduo ufficio della correzione graduale dei detenuti. E ciò in riguardo al nuovo ordinamento disciplinare delle carceri; nell'ultima parte poi dello scritto l'autore ricorda sommarariamente le istituzioni che possono concorrere allo scopo di rendere stabilmente proficua l'ottenuta emendazione nei liberati dal carcere. Propone per essi le società di patronato, e quando lo scarcerato non abbia famiglia consiglia di mandarlo lontano dal suo paese nativo. Raccomanda da ultimo le società di temperanza ed il beneficio delle scuole professionali per quelli che fossero ancora bisognosi di apprendere un'arte od un mestiere.

L'autore si mostra in questo dotto lavoro assai versato negli studi che si attengono al tema trattato, ma non sa proporre alcun ordinamento speciale che valga a coronare l'opera emendatrice che egli vuole si svolga nel sistema carcerario.

È opera dettata con ottimi intendimenti, ma non presenta quel complesso ordinato di vedute pratiche che possono condurre ad una completa riforma nel sistema carcerario giusta gli intendimenti richiesti dal programma, né vi sono coordinate abbastanza felicemente le istituzioni di tutela educativa che devono successivamente accogliere i liberati dalla pena.

È però un lavoro che merita una speciale considerazione.

La memoria al n° 5 reca l'epigrafe latina: *Pena constituitur in emendationem hominum.*

L'autore di questa memoria premette di aver fatto studi pratici sui detenuti di varie nazioni. Si fa specialmente a descrivere lo stato delle carceri italiane che trova piuttosto deplorabile. Disapprova altamente certe misure disciplinari che esacerbano la vita carceraria con pene affittive e degradanti. In questa prima parte del suo lavoro il concorrente mostra una profonda conoscenza delle piaghe morali del carcere, e la pittoresca che egli ne fa è così viva e così straziante da far persino disperare che la vita stessa del carcere possa essere suscettiva di avviare i detenuti al ravvedimento. Si accinge in seguito a far la storia degli studi penitenziari in Italia, ed ignora gli importanti lavori stati per più anni intrapresi da speciali Commissioni state elette nel seno dei Congressi degli scienziati italiani; tace degli scritti di Carlo Cattaneo su tale materia e non ricorda neppure i recenti studi stati iniziati nel seno del Parlamento nazionale. L'autore parteggia pel sistema auburniano del lavoro carcerario in comune con moderato silenzio e colla reclusione in celle solitarie di notte. Propone un trattamento differente fra i detenuti della classe cittadina e della classe rurale. Si accorda nel pensiero di introdurre il sistema sperimentato in Inghilterra ed in Sassonia della liberazione provvisoria dei detenuti quando dia-

no prove costanti di ravvedimento, ma lo vuole applicato soltanto ai detenuti giovani.

Tratta in seguito il tema della riabilitazione sociale dei liberati dal carcere, e propone un diverso ordinamento da darsi alle attuali Commissioni visitatrici delle carceri alle quali darebbe la facoltà di presentare ogni anno al Parlamento nazionale le relazioni sullo stato di ravvedimento dei carcerati onde far deliberare in seguito alle proposte del Ministero sulla futura sorte dei condannati.

L'autore descrive in seguito gli attuali riformatori per giovani delinquenti, e vorrebbe che fossero di preferenza istituiti e diretti da chi regge la cosa pubblica. Soltanto consiglia l'istituzione di Comitati locali di patronato per assistere i liberati dal carcere onde renderli utili a se stessi ed alla famiglia. In generale inclina al pensiero della rimozione dei liberati dal carcere dal loro luogo nativo e non esita a raccomandare l'istituzione di colonie penali preferendo ai lavori fabbrili i lavori agricoli.

Il concorrente ha voluto illustrare il suo scritto con prospetti statistici, ma questi furono attinti a fonti non sempre sicure ed a tempi molto diversi, in guisa che non possono presentare termini di confronto abbastanza apprezzabili.

La stessa condotta del suo lavoro dimostra essere stato scritto e trascritto con soverchia fretta mancando talvolta le annotazioni promesse e ricorrendosi qua e là frasi persino interrotte.

Anche questa memoria non presenta l'esposizione di un sistema completo e coordinato di istituzioni che raggiungano il duplice scopo dell'espiazione della pena con efficace ravvedimento e colla successiva riabilitazione sociale del liberato dal carcere.

È però un lavoro che annunzia in chi lo ha dettato svariate cognizioni pratiche nell'argomento.

L'ultima memoria segnata al n° 4 porta una duplice epigrafe, la prima ripete quei versi di Dante che così suonano:

Ben si dee loro star lavar le note  
Che portar quindi sì, che mondi e lievi  
Possano uscire....

Purg. XI, 34.

La seconda è estratta dalle *Osservazioni sulla filosofia morale del Ravizza*, ed è così espressa: «Può l'ebbrezza del delitto comprimere l'impeto sentimento, ma nei primi momenti di calma e di solitudine sorgono inesorabili, quasi «gridi dell'offesa natura, le recriminazioni del «sentimento violato.»

Il concorrente premette di aver voluto osservare a tutto scrupolo le condizioni imposte dal tema di concorso. Egli divide il suo lavoro in quattro parti. Nella prima si accinge a discutere il fine della pena; nella seconda tratta dei mezzi materiali e personali atti a raggiungere il fine; nella terza indica l'applicazione pratica di questi mezzi; e nella quarta ed ultima promette di farne una più speciale applicazione all'Italia.

La prima parte di questo scritto fu dalla Commissione giudicata un vero fuor d'opera, non avendo essa imposto per condizione ai concorrenti che enunciassero qualsiasi teoria sul diritto di punire. Dopo aver l'autore premessa l'opinione di Alessandro Manzoni che la questione giuridica d'onde emani il diritto di punire è tuttora più controversa che mai, si fa invece ad accettare e far sue le dottrine più disparate sull'argomento, pareggiando il diritto di punire a quello della podestà educativa e correttiva del padre di famiglia, applicandola poscia alla personalità morale dello Stato che esercita questo diritto per titolo della pubblica difesa, ed anche per l'adempimento di un dovere giuridico che emana dall'immutabile giustizia affidata alla rappresentanza sociale dall'autorità stessa divina.

Questo poco felice amalgama delle note teorie di Romagnoli, di Bossi e di De Maistre, non fa che rendere più evidente ciò che Manzoni notava essere tuttora un tema di controversia, e per nulla ripandendo all'intento che ebbe la Commissione di veder trattato l'argomento dall'emendazione associata all'espiazione della pena, prescindendo da ogni teoria sul diritto punitivo.

Dopo questa parte proemiale, che se non risponde al quesito non pregiudica l'ulteriore trattazione dell'argomento, l'autore entra tosto in materia e lo svolge con vasta dottrina e con vedute eminentemente pratiche.

Egli si fa innanzi tutto a descrivere con una serie di fatti attenti ad una ripetuta visita fatta alle nostre case di pena, quale sia il vero stato dell'animo dei condannati. Con filosofico acume egli nota tre supremi momenti che devono coglierli nei detenuti: per disporli al ravvedimento. Nel primo momento deve in essi detarsi il senso acuto del rimorso; nel secondo disporre il loro animo allo scrutinio morale della coscienza; e nel terzo svegliare i sensi e i primi lampi di una fiducia nell'avvenire che li preservi dallo strazio fatale della disperazione.

Seguendo questi tre periodi che conducono al ravvedimento, l'autore propone i mezzi che si possono scoprire nel sistema carcerario da riformarsi. Per aver modo che si ecciti il rimorso egli consiglia l'isolamento del detenuto nei primi giorni del carcere, perchè senta in quella cupa solitudine tutta la gravità del suo misfatto. Poscia permette la convivenza diurna durante il lavoro col contatto di chi veglia e di chi ammaestra. Per isvolgere ognor più il senso morale della coscienza ormai attutita nelle moltitudini egli vuole che si rispetti l'azione morale della religione, e si rinvigorisca quella degli organi della pubblica opinione; che si desti ognor più vivo il senso dell'emulazione per le opere buone e si rendano perine obbligati i sodalizi ed i comuni a cui appartengono i detenuti a concorrere al loro giornaliero mantenimento. Per compiere poi l'opera del morale ravvedimento dei detenuti propone che si debba lasciar libera la speranza della loro provvisoria liberazione quando con una serie di atti corretti diano prove abbastanza certe di emendazione.

Per raggiungere l'emendazione scopo l'autore dimostra come ora non si presti il sistema carcerario esistente in Italia. Egli nota che su 50 case di detenzione, se ne riscontrano quaranta che non sono case di correzione, ma sibbene di corruzione. Si fa quindi a proporre un nuovo ordinamento carcerario sotto il duplice aspetto igienico e disciplinare. Dopo aver parlato della parte edilizia, accenna alla diversa applicazione delle carceri a seconda delle varie classi sociali. Vuole innanzi tutto distinti i così detti riformatori destinati per la sola gioventù che può dare più efficaci prove di ravvedimento, e la stessa separazione delle carceri è pure proposta per le donne e per i militari.

Riguardo alle carceri comuni ammette il sistema auburniano dell'isolamento notturno e col lavoro diurno in comune, e solo vuole che siano distinti i lavori propri della classe agricola da quelli della classe urbana. Propugna l'utilità delle colonie penali non a modo di assoluta libertà, ma come istituzioni di custodia disciplinata in modo da ottenere coi lavori campestri e con appositi ammaestramenti una più sicura emendazione.

Appoggia egli pure il nuovo sistema britannico della liberazione condizionata, da preferirsi all'esercizio del diritto di grazia.

Per liberati dal carcere propone due speciali istituzioni, l'una per giovani delinquenti e l'altra per gli adulti emendati. E per attenuare ognor più la trista necessità del punire, espone a suo avviso i mezzi preventivi da accorgersi da ogni società retta da libere istituzioni, e il ravviva nella pubblica vigilanza che deve impedire le occasioni al delinquere, nelle scuole popolari da rendersi ognor più educative, nell'apostolato religioso, nella pubblica stampa, nelle opere di beneficenza e nel patronato civile delle moltitudini.

L'ultima parte dell'opera doveva essere consacrata dall'autore all'applicazione delle sue teorie alle attuali condizioni dell'Italia. Egli credette di presentarla a modo di appendice proponendo uno schema di legge sulla riforma penale e carceraria in Italia. Questo progetto abbraccia 64 articoli di carattere in parte organico ed in parte disciplinare, ed è destinato a riassumere le varie proposte contenute nella memoria.

Nella parte organica si costituisce uno speciale ufficio per le carceri da aggregarsi ad un qualche Ministero. La suprema direzione delle carceri è affidata ad un Consiglio superiore di 15 membri, tratti dal Corpo della magistratura e dalla Rappresentanza politica del paese. Il governo più speciale delle carceri è confidato a Commissioni locali di sorveglianza. Le case di pena sono divise secondo lo stadio di punizione ed i gradi di emendazione. Gli istituti cooperatori sono anch'essi distinti in istituti di emendazione per giovani dai 16 ai 20 anni che ebbero regolari condanne, ed in istituti di precauzione per giovanetti travolti dai 7 ai 16 anni fatti ricoverare ed educare per ordine delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

L'espiazione penale è divisa in tre periodi, in quello di prova, di tirocinio e di lavoro. L'ultimo periodo della pena deve scontarsi nelle colonie manifatturiere ed agricole.

Nel regolamento proposto sono pure notati gli uffici di chi deve dirigere, sorvegliare e ammaestrare nelle case di pena.

Si ammette nello schema di legge il principio della liberazione della pena a ravvedimento assicurato e se ne espongono le condizioni. Si accenna da ultimo l'anno di dispendio per il nuovo riordinamento delle carceri che si propone circoscritto alla somma di 40 milioni di lire ripartite in otto anni. Egli crede bastevole questa somma intendendo di ridurre al minimo numero possibile le carceri per sostituirvi il sistema delle colonie di lavoro manifatturiere ed agricole in varie località appartenenti all'Italia.

Questo coscienzioso scritto che passa le 500 pagine rivela nel concorrente una cognizione completa dell'argomento, che trovai svolto in tutti i suoi aspetti. E poi sopra tutto commendevole quella parte dell'opera in cui l'autore fa uno studio psicologico dello stato morale dei detenuti. Con profondità filosofica, egli sa penetrare nelle più intime latebre della coscienza umana per iscoprire ad una ad una le condizioni vie per le quali si possono indurre i condannati ad atti sicuri di ravvedimento.

Il risultato pratico di questo studio psicologico si tradusse anche nelle proposte organiche che egli pose in evidenza allo scopo di ottenere l'emendazione congiunta all'espiazione della pena. A questo intendimento è pure rivolto il suo progetto di riforma carceraria, che se non risponde pienamente alle attuali esigenze della podestà punitiva ed alle istituzioni politiche e giudiziarie del Regno, offre però alcune parti meritevoli di speciale riguardo.

Quando si prescinde dalla parte proemiale dello scritto in cui sono amalgamate e confuse le teorie più disparate sul diritto di punire, l'opera offre una felice ed ordinata esposizione di vedute pratiche le quali sono avvalorate da una vasta conoscenza dei più accreditati scritti penitenziari ed appaiono improntate da una eminente bontà di morali dottrine.

Per questi titoli di merito la Commissione ha per voto unanime giudicata questa memoria degna del premio.

Aperta la scheda suggellata se ne trovò autore il signor comm. Vincenzo Garelli R. provveditore degli studi a Torino.

Milano, dalla presidenza del liceo Cesare Beccaria, 24 novembre 1868.

La Commissione:

Pietro Rotondi, Presidente.  
Cesare Cantù.  
Felice Manfredi.  
Francesco Restelli.  
Alessandro Pestalozza.  
Giuseppe Sacchi, Relatore.

PROGRAMMA DI CONCORSO

al premio RAVIZZA per l'anno 1869.  
Ai concorrenti; al premio annuale, fondato dal dott. Carlo Ravizza, la Commissione appositamente istituita propone per l'anno 1869 il seguente tema:

«Esaminata l'istituzione dei giuri quale è stabilita dalla legislazione penale d'Italia, ed esposti i risultamenti che se n'ebbero in questi anni, carcare se essa risponda al suo scopo, ed indicare se e quali modificazioni sarebbero da introdursi per meglio raggiungerne lo scopo.»

Il premio sarà di lire mille da pagarsi alla pubblicazione del lavoro premiato.

Ad ogni italiano è dato concorrere, eccettuati i membri della Commissione.

I lavori dovranno essere scritti in lingua italiana, inediti, anonimi, e contrassegnati da un motto che si ripeta sopra una scheda suggellata contenente il nome e l'indirizzo del concorrente.

L'ultimo giorno di novembre 1869 è termine fisso alla presentazione dei lavori che si indirizzeranno alla presidenza del liceo Cesare Beccaria.

L'autore dello scritto premiato ne otterrà la proprietà purché lo pubblichi entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione.

I nomi dei concorrenti non premiati restano ignoti.  
Milano, presidenza del liceo Cesare Beccaria, 24 novembre 1868.

La Commissione:

Pietro Rotondi, presidente —  
Cesare Cantù — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Francesco Restelli — Giuseppe Sacchi.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Premio RIBERI — 3° concorso.

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in italiano, o latino, o francese; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

N.B. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.  
Il Presidente: BONACCORSI.  
Il Segretario: G. RIZZETTI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 11.

Ohiusura della Borsa.

Rendita francese 3 %	70 37	70 27
Id. italiana 5 %	54 77	54 50
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	443	440
Obbligazioni	223 75	222
Ferrovie romane	50	50
Obbligazioni	118	118 50
Ferrovie Vittorio Emanuele	49	49
Obbligazioni ferr. merid.	151	151
Cambio sull'Italia	5 1/2	5 1/2
Credito mobiliare francese	281	281
Obblig. della Regia Tabacchi	416	417
Vienna, 11.		
Cambio su Londra	120	119 80
Londra, 11.		
Consolidati inglesi	92 1/2	92 1/2

Il *Moniteur de l'Armée* dice: Il nostro stato militare mette la Francia in posizione di far fronte ad ogni eventualità. Noi siamo oggi abbastanza forti per vivere in perfetta armonia con tutte le potenze d'Europa e per combattere con vantaggio quelle fra esse che volessero intraprendere una guerra ingiusta e obbligarci ancora a sfoderare la spada.

Bukarest, 11.

Il principe Carlo ricevette una lettera autografa del Sultano, nella quale questi esprime sensi di amicizia pel principe e per la Romania e si congratula per le buone relazioni esistenti fra la Romania e la Porta.

Parigi, 11.

Non è vero che il ministro greco abbia protestato, come annunziò un giornale, contro la situazione fatta alla Grecia nella Conferenza; egli domandò soltanto che venisse fatta alla Turchia e alla Grecia una posizione eguale. Le potenze

avevano già risolto questo punto avanti la riunione della Conferenza, dando alla Grecia soltanto un voto consultivo. Rangabè telegrafò al gabinetto d'Atene domandando se con queste condizioni dovesse assistere alla Conferenza. Sembra positivo che i plenipotenziari abbiano chiesto alla Turchia e alla Grecia di non turbare lo stato quo durante la Conferenza.

Parigi, 11.

La *France* dice che i plenipotenziari si sono riuniti sabato sera officiosamente ed avrebbero deciso di invitare collettivamente il gabinetto greco a non mantenere la pretesa del ministro Rangabè.

Lisbona, 11.

Una deputazione dei commercianti andò a domandare al Re che sia conservato l'attuale Ministero. S. M. rispose che agirà secondo la Costituzione.

Madrid, 11.

L'*Epoca* dice che il ministro della guerra ordinò che siano imbarcati 4000 uomini per Cuba.

Londra, 11.

Il vice-re delle Indie telegrafò che Abdurrahman fu completamente sconfitto nell'Afghanistan.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 11 gennaio 1869, ore 1 pom.  
Soffiano ancora forti venti di nord-est e nord-ovest, e l'Adriatico n'è agitato nel canal d'Otranto.

Il barometro si è abbassato sulla Penisola da 0 a 4 mm. e pressochè uniformemente.

Calma sulle coste della Provenza, per moderati venti di levante.

Continua il buon tempo, ma coperto in qualche stazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatti nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze  
Nel giorno 11 gennaio 1869.

Barometro a metri sul livello del mare e ridotto a zero	ORE		
	8 antea.	8 post.	8 post.
763,0	763,0	764,2	
Termometro centigrado	4,5	6,0	4,5
Umidità relativa	45,0	37,0	39,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento (direzione e forza)	NE quasi for.	NE forte	NE quasi for.
Temperatura massima	+ 7,0		
Temperatura minima	- 1,0		

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Meyerbeer: *Diavola* — Ballo: *Brakma*.  
TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Il pericolo*.  
TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Peracchi rappresenta: *Gli apostoli di Norimberga*.  
TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia francese diretta da Eugène Maynadier et E. Bondois rappresenta: *Miss Mollon*.  
TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia di Alessandro Monti rappresenta: *La donna e lo scettico*.

FRANCESCO BARBERIS, gerente

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 12 gennaio 1869)

VALORI	VALORE NOMINALE	CORRANTI		FINE CORR.		FINE PROSSIMO		NOMINALE
		L	D	L	D	L	D	
Rendita italiana 5 0/0	god. 1° genn. 1869	57 17	57 12	57 30	57 27			
Imp. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1° ott. 1868			78 75	78 65			
Rendita italiana 3 0/0	id.			86 80	86 60			
Obblig. sul bene sciolto 5 0/0	id.	82 15	82					
Obb. 5 0/0 Regia Tabacchi 1868	Titol. provvisori (oro)			417 1/4	417			
Azioni Tabacco								
Imprestito Farciere 5 0/0	1° luglio 1868	840						
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	id.	480						
Azioni della Banca Naz. Toscana	1° genn. 1868	1000	1700	1680				
Debito Banca Naz. Regno d'Italia	1° luglio 1868	1000						1770
Cassa di sconto Toscana in sott.		250						
Banca di Credito italiano		500						
Azioni del Credito Mobil. ital.								
Azioni delle SS. FF. Romane		500						
Debito con prelas. pal 5 0/0 (Antiche Centrali Toscano)		500						
Obbl. 5 0/0 SS. FF. Centr. Tosc.	1° luglio 1868	500						
Obbl. 5 0/0 delle SS. FF. Rom.		500						
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1° luglio 1868	490						
Debito (dedotto il supplemento)	1° genn. 1869	420		202	200			
Obblig. 3 0/0 delle suddette OD	id.	500						170
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.		500						
Debito (dedotto il supplemento)		500						
Azioni SS. FF. Meridionali	1° genn. 1869	500		269	267			
Obbl. 5 0/0 delle dette	1° ott. 1868	500						163
Obbl. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11	id.	506		442	441 1/2			
Debito in serie picc.	id.							

Segue ELENCO N° 83 delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° Ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE		OSSERVAZIONI
						MONTARE	DECORRENZA	
104	Mattia Raffaele	9 febbraio 1802 - Viglio (Basilicata)	vedova di Villani Nicola già cancelliere di pretura già cancell. al tribunale civile e correzionale di Teramo	14 aprile 1864	25 gennaio 1867	281	8 marzo 1866	durante vedovanza.
105	Angellini Giuseppe	15 maggio 1798 - Campi (Teramo)	vedova di Contri avvocato Evandro già vicario regio in riposo	id.	id.	2000	1 gennaio 1867	id.
106	Bulgiani Elvira	3 settembre 1809 - Città di Castello	già postiglione nella soppressa stazione postale di Bergamo	22 novembre 1849	id.	882	26 ottobre 1866	id.
107	Vordelli Giovanni	5 novembre 1809 - Cavernano	già ricevitore di private vedova di Perla Francesco già ricevitore del registro pensionato	14 aprile 1864	id.	200	1 marzo 1863	id.
108	Duraccio Vincenzo	22 agosto 1789 - Napoli	già guardiano carcerario di 1° classe	id.	id.	918	1 maggio 1866	id.
109	Parenti Gaetano	22 settembre 1810 - Lodi	già postiglione della soppressa stazione postale di Bergamo	id.	id.	711	4 gennaio 1867	id.
110	Parodi Giovanni Battista	8 luglio 1811 - Tolosa (Francia)	genitore oltre quinquagenario di Francesco già 1° macchinista nella marina italiana morto nella battaglia di Lissa	26 febbraio 1865	26	576	1 dicembre 1866	id.
111	Giuliani Carlo Francesco	22 luglio 1809 - Camporico	orfano del già maggior generale barone Giovanni Battista Stralza, e della baronessa Constantin De Magoy Maria Susanna Ortenzia, pensionata	20 giugno 1851	id.	300	1 marzo 1863	id.
112	Muralgia Genaro	21 ottobre 1796 - Napoli	vedova del già sottotenente in riposo Felice Luigi	26 marzo 1865	id.	500	21 luglio 1866	id.
113	Marrocco Giuseppe	5 aprile 1817 - Alcamo	già luogotenente nel 54° reggimento fanteria	16 gennaio 1860	id.	175	10 maggio 1866	durante la minore età, e per le figlie anche lo stato nubile.
114	id. Francesca Filomena	19 agosto 1850 - id.	vedova del giudice pensionato Spinelli Giacomo	id.	id.	100	—	per una sola volta.
115	id. Maria Antonina	26 gen. 1854 - id.	già brigadiere attivo di terra	26 febbraio 1865	id.	205	6 dicembre 1865	durante vedovanza.
116	Bianchi Andrea	19 dicembre 1834 - Ciccogola	già guardia doganale scelta di mare	21 febbraio 1835	id.	2078	16 febbraio 1866	id.
117	Cuoci Maria Luisa	18 settembre 1793 - Foggia	vedova di Suppa Gaetano, già commesso di cancelleria in riposo	14 aprile 1864	id.	864 20	5 novembre 1866	id.
118	D'Onofreggio Vito	12 novembre 1811 - Palermo	già professore ordinario di diritto costituzionale ed internazionale nell'Università di Genova	id.	id.	76 50	1 gennaio 1867	durante lo stato nubile, e maritandosi lo sarà pagata un'annata di pensione.
119	Kluky Amalia	—	vedova del dottor Felice De Bili, già medico della caserma Corti vice reale e professore della regia scuola d'ostetricia in Milano	3 maggio 1816	id.	367	1 dicembre 1866	id.
120	Gruglia Providenza	2 giugno 1841 - Nocera Inferiore	orfana del fu Salvatore sergente nei veterani e di Enrico Costanza, pensionata	27 giugno 1850	25	1970	1 gennaio 1867	id.
121	De Suro Sebastiano	1 maggio 1821 - Vergato	capitano nel 14° reggimento fanteria	7 febbraio 1865	id.	1040	id.	id.
122	Girard Felice	12 agosto 1816 - Torino	luogotenente nel 62° reggimento fanteria	id.	id.	3200	id.	id.
123	Lazzaro Giovanni	25 novembre 1818 - Venezia Reale	luogotenente nel 1° reggimento fanteria	id.	id.	1060	id.	id.
124	Baleani cav. Isidoro	13 giugno 1808 - Ameglia	già luogotenente nel 2° reggimento fanteria	id.	id.	1175	id.	id.
125	Castelli Pietro Francesco	28 gennaio 1819 - Trino	ex-soldato nel 23° reggimento fanteria	7 febbraio 1865	id.	300	1 febbraio 1867	id.
126	Teata Luigi	8 aprile 1822 - Massina	orfano del già maggior generale barone Giovanni Battista Stralza, e della baronessa Constantin De Magoy Maria Susanna Ortenzia, pensionata	27 giugno 1850	id.	1006	12 gennaio 1865	durante la minore età.
127	Delfino Giovan Battista Rocco	11 giugno 1849 - Torino	vedova del già sottotenente in riposo Felice Luigi	27 giugno 1850	id.	340	4 dicembre 1866	durante vedovanza.
128	Stralza barone Clemente Umberto Francesco	12 nov. 1820 - Torre Annunziata	già luogotenente nel 54° reggimento fanteria	7 febbraio 1865	id.	990	1 agosto 1866	id.
129	Baldi Pietro	29 luglio 1827 - Reggio	vedova del giudice pensionato Spinelli Giacomo	25 maggio 1862	id.	255	7 id. 1865	id.
130	Manfredi Rosaria	27 ottobre 1802 - C'rignola	già maresciallo d'alloggio nel Corpo dei carabinieri Reali	3 maggio 1816	id.	554 80	6 gennaio 1867	id.
131	Santagostino Carlo	28 novembre 1824 - Gamboldo	orfano del capitano Lorenzo e della pensionata Savota Maria Teresa	11 luglio 1852	id.	340	4 ottobre 1866	durante lo stato nubile, e maritandosi loro sarà pagata un'annata della rispettiva quota di pensione.
132	Basso Maria Anna Elisabetta	29 dicembre 1819 - Procià	vedova del pensionato segnalatore telegrafico Andrea Antonio	id.	id.	102	17 gennaio 1864	durante vedovanza.
133	id. Elisabetta Francesca Maria	10 gennaio 1825 - id.	già capitano nel 53° reggimento fanteria	27 giugno 1850	id.	2040	1 id. 1867	id.
134	Rosati Melide	15 settembre 1794 - Foggia	vedova del già bersagliere pontificio Laugelli o Angelli Angelo	7 febbraio 1865	id.	63 94	20 dicembre 1865	id.
135	Magri Giovanni	8 sett. 1817 - Torre del Sarchio	orfana dell'abbandiere Francesco e della Del Gaiso Maria Giuditta, pensionata, passata a seconde nozze	21 dicembre 1853	id.	63 75	1 novembre 1865	durante lo stato nubile e maritandosi lo sarà pagata un'annata di pensione.
136	Geochetti Orsola	18 settembre 1807 - Bevagna	sottotenente nel 1° reggimento fanteria	16 aprile 1844	id.	500	1 marzo 1866	id.
137	La Barbera Giustina	25 febbraio 1852 - Napoli	capitano nel 1° reggimento bersaglieri	5 maggio 1816	id.	950	25 novembre 1866	per anni otto.
138	Tarina Lorenzo Carlo Giovanni	28 febbraio 1836 - Curiè	vedova di Nicola Santoro ufficiale telegrafico	14 aprile 1864	29	1800	—	per una sola volta
139	Tratore Luigi Antonio Maria	12 giugno 1833 - Aesandria	vedova della guardia doganale scelta di mare Marchese Pasquale, morto in pensione	13 maggio 1862	id.	292 50	24 aprile 1864	durante vedovanza.
140	Meleorini Eleonora	3 ottobre 1825 - Pizzo	già redattore di 3° classe presso la dogana di Palermo	14 aprile 1864	id.	1413	1 novembre 1866	id.
141	Suà Girolama Maria	16 settembre 1802 - Palermo	già segretario di 1° classe nella amministrazione provinciale	id.	id.	2400	1 gennaio 1867	id.
142	Livoli Francesco	13 settembre 1805 - Asti	già guardia doganale scelta di mare	13 maggio 1862	id.	390	16 dicembre 1866	id.
143	Rossi caudiceo Francesco	1 dicembre 1823 Reggio Calabria	già brigadiere attivo di terra	14 aprile 1864	id.	210	16 settembre 1866	id.
144	Arena Orazio	15 aprile 1825 - S. Martino in Strada	già guardia doganale comune di terra	13 maggio 1862	id.	165	16 novembre 1864	id.
145	Gerri Paolo	31 gennaio 1828 - Ottoliano	vedova di Marabotto Giovanni Battista già commesso di dogana in riposo	14 aprile 1864	id.	619 44	19 dicembre 1866	id.
146	Cuoli Angelo Raffaele	17 dicembre 1791 - Genova	già pretore a Monsummano	25 marzo 1822	id.	1587 60	1 gennaio 1866	id.
147	De Ferrari Maria Angela Geltrude	22 gennaio 1818 - Radda	vedova di Grandinelli Giuseppe già sostituto cancelliere già cancelliere alla pretura di Frosigile	22 novembre 1849	id.	225	30 id.	id.
148	Baldi avv. Raffaele	25 aprile 1802 - Ferrardina	vedova di Buzzi Luigi già commissario distrettuale di Sondrio; pensionato	14 aprile 1864	id.	1050	1 dicembre 1866	id.
149	Montenese Loreta	2 febbraio 1815 - Frosigile	caporale nel 9° reggimento volontari italiani	id.	id.	777 77	11 ottobre 1866	id.
150	Tomà-Bazza Francesco	29 gennaio 1785 - Milano	id.	27 giugno 1850	id.	620	26 settembre 1866	id.
151	Nava Marianna	—	id.	7 febbraio 1865	id.	533 33	id.	id.
152	Viorini Raffaele	—	id.	R. dec. 6 magg. 1866 e quello 15 ag. 1862	id.	300	id.	id.
153	Garofoli Achille	—	id.	27 giugno 1850	id.	480	2 gennaio 1867	id.
154	Feroli Giovanni	—	id.	7 febbraio 1865	id.	150	—	per una sola volta.
155	Rossi Margherita	7 settembre 1811 - Modena	vedova di Francesco Cavazzuti, già segretario della prefettura di Modena	26 febbraio 1865	id.	2188	id.	id.
156	Callegari Pietro Giovanni Battista	2 maggio 1811 - Carrodano	già postiglione nella soppressa stazione postale di Matara	14 aprile 1864	id.	360	1 febbraio 1867	durante vedovanza.
157	Orlandini avv. Giovanni Luigi	13 maggio 1820 - Paranzano	giudice di tribunale in aspettativa	7 febbraio 1865	id.	150	13 id. 1866	id.
158	De Filippi Antonio	24 luglio 1831 - Lusigliè (Ivrea)	caporale nell'8° reggimento fanteria	14 aprile 1864	id.	360	28 dicembre 1865	id.
159	Reali Antonio	13 giugno 1807 - Mesola	vedova di Voltani Marino, già sotto custode al fucile Po	21 febbraio 1835	id.	200	1 id. 1866	id.
160	Esposito Anna Maria o Mariangiola	7 ottobre 1807 - Atrani	vedova di Carmine Della Oria, già cancelliere mandamentale in riposo	20 marzo 1865	id.	300	1 gennaio 1867	id.
161	Relicandri Cleo	25 gennaio 1829 - Castellana	già appuntato al pubblica sicurezza	id.	id.	250	21 novembre 1866	id.
162	Spezziari Tommaso	21 settembre 1818 - Edine	marcato d'alloggio della guardia di pubblica sicurezza	id.	id.	903	1 gennaio 1867	id.
163	Cavaletto Giuseppe	25 novembre 1829 - Rivarolo	già brigadiere di pubblica sicurezza	id.	id.	2850	1 gennaio 1867	id.
164	Nocelli Emanuele	17 luglio 1815 - Genova	già maresciallo d'alloggio di pubblica sicurezza	id.	id.	646	26 agosto 1866	id.
165	Cistino cav. Francesco Pio	1 febbraio 1818 - Caselli	maggiore nell'8° reggimento fanteria	27 giugno 1850	id.	230 28	1 settembre 1866	id.
166	Rombi Maria Luigia	2 settembre 1823 - Carlotortè	vedova di Mathiotti Carlo già magazzino di private	7 febbraio 1865	id.	200	1 novembre 1866	id.
167	Adani Luigi	7 gennaio 1808 - Modena	già custode del fabbricato demaniale in Bomporto	14 aprile 1864	id.	2920	1 gennaio 1867	id.
168	Filippini Giuseppe	22 luglio 1812 - Opaletto	già postiglione addetto alla stazione postale di Brescia	6 agosto 1813	id.	200	1 novembre 1866	id.
169	Bono cav. Eraldo	3 aprile 1816 - Cuneo	maggiore nel 46° reggimento fanteria	27 giugno 1850	id.	360	11 id.	id.
170	Forsstieri Antonio	15 dicembre 1812 - Napoli	soldato nella compagnia veterani di Napoli	7 febbraio 1865	30	127 50	17 febbraio 1866	durante lo stato nubile, e maritandosi loro sarà pagata un'annata di pensione.
171	Priccioli Maria Elisabetta	10 ottobre 1819 - id.	bisane di Nicola già aiutante nelle guardie del Corpo a piedi e di Bono Maria Raffaele, pensionata	3 maggio 1816	id.	360	11 gennaio 1867	id.
172	De Biase Raffaele	16 giugno 1823 - id.	ex-caporale nelle compagnie veterani di Napoli	7 febbraio 1865	id.	630	14 id.	id.
173	Santà Pietro Bartolomeo	30 gennaio 1834 - Barbania	già carabinieri nella 5° legione dei carabinieri Reali	1 agosto 1866	id.	139 25	11 aprile 1866	durante vedovanza.
174	Di Caprio Anna Abigaille	17 novembre 1806 - Capua	vedova del pensionato sergente svizzero Mauchet Giovanni, pensionato	20 giugno 1851	id.	1000	1 dicembre 1866	id.
175	Sarsaglia o Sersaglia Gaspare	21 gennaio 1810 - Messina	già nocchiere di 1° classe nella Regia marina	26 marzo 1865	id.	95 38	1 agosto 1865	id.
176	Torre Benedetta	7 ottobre 1810 - Genova	vedova di Bastieri Giulio caporale d'artiglieria al riposo	27 giugno 1865	id.	533 33	1 febbraio 1867	id.
177	Giulio Bartolomeo	18 dicembre 1803 - Napoli	vedova di Ferrazzani Salvatore già giudice di gran Corte criminale, pensionato	3 maggio 1816	id.	920 82	19 settembre 1866	id.
178	Roberti o Roberto Caterina	24 marzo 1820 - Longone	già capitano nell'11° reggimento fanteria	27 giugno 1850	id.	1900	1 gennaio 1867	id.
179	Nunziati Oreste	1 gennaio 1808 - Napoli	vedova del pensionato guardia doganale Tafede Salvatore	7 febbraio 1865	id.	68	id.	id.
180	Offra Carolina	17 luglio 1843 - Suisa	già commesso di 1° classe nel personale delle sussistenze militari	14 aprile 1864	id.	980	id.	id.
181	Gey Camillo	15 aprile 1816 - Pastena	vedova del pensionato ricevitore doganale Asariti Salvatore	3 maggio 1815	id.	297 50	9 dicembre 1866	id.
182	Conti Candido	13 luglio 1818 - Palermo	capitano nel 58° reggimento fanteria	27 giugno 1850	id.	1900	1 gennaio 1867	id.
183	Montaperto Calcedonio	—	id.	7 febbraio 1865	id.	300	26 settembre 1866	id.
184	Riganti Giuseppe	—	id.	7 febbraio 1865	id.	15 agosto 1852	id.	id.
185	Galli Giovanni Battista	20 giugno 1811 - Venezia	militè nel 1° reggimento volontari italiani	27 giugno 1850	id.	200	13 agosto 1866	id.
186	Giommi Angelo	10 aprile 1805 - Fano	padre del fu Andrea già soldato nel 9° reggimento volontari italiani	7 febbraio 1865	id.	200	17 luglio 1866	id.
187	Mecchioni Chiara	9 luglio 1814 - Asola	vedova del fu Fauchi Carlo e madre di Fauchi Luigi già sergente nel 1° reggimento volontari italiani	id.	id.	282 50	22 id.	id.
188	Turzi Gaetano	11 marzo 1816 - Ferrara	sergente nella compagnia sotto ufficiali della Casa Reale invalidi e veterani d'Asti	27 giugno 1850	id.	425	11 gennaio 1867	id.
189	Dumet Caterina	6 marzo 1835 - Napoli	orfane di Giustino, già colonnello nell'esercito delle Due Sicilie, e di Anna D'Evoli, pensionata	7 febbraio 1865	id.	807 50	19 settembre 1866	durante lo stato nubile e maritandosi loro sarà pagata un'annata della rispettiva quota di pensione.
190	id. Maria Otavia	22 maggio 1840 - id.	sergente nel 38° reggimento fanteria	3 maggio 1816	id.	478 08	8 novembre 1866	id.
191	id. Matilde	17 marzo 1843 - id.	cannonnieri nel 2° reggimento d'artiglieria	27 giugno 1850	id.	300	9 gennaio 1867	id.
192	Guarino Nicola	9 gennaio 1820 - Boscoreale	piloto di 2° classe nello stato maggiore generale della Regia marina	7 febbraio 1865	id.	750	1 ottobre 1866	per anni 7 e mesi 6.
193	Drei Domenico	27 settembre 1839 - Faenza	già guardia doganale comune di mare	25 maggio 1852	31	540	16 settembre 1866	durante vedovanza.
194	Scarpati Domenico	26 agosto 1823 - Meta	vedova di Sbandi Bonaventura già ricevitore della private in pensione	13 maggio 1862	id.	544	7 dicembre 1866	id.
195	Giacalone Francesco	4 novembre 1794 - Trapani	vedova di Camussi cavaliere Eugenio già intendente militare	14 aprile 1864	id.	1666 66	9 id.	id.
196	De Vietri Amalia	27 ottobre 1799 - Napoli	già luogotenente nel reggimento Savoia cavalleria	27 giugno 1850	id.	1250	16 gennaio 1867	id.
197	Melano-Calcina Adelaide	1 gennaio 1818 - Torijolo	ex-sergente nel 40° reggimento fanteria	7 febbraio 1865	id.	941 66	15 id.	id.
198	Paolillo Luigi Carlo	16 giugno 1819 - Napoli	già luogotenente nel 58° reggimento fanteria	id.	id.	1200	1 id.	id.
199	Croella Felice Francesco	30 agosto 1833 - Grova	carabiniere nella 11° legione	id.	id.	360	14 id.	id.
200	Charrier Giuseppe	26 ottobre 1824 - Torino	appuntato nella 4° legione del Corpo carabinieri Reali	id.	id.	395	17 id.	id.
201	Cuppoli Luigi	10 maggio 1841 - Arignano	soldato nel 4° reggimento artiglieria	id.	id.	300	18 id.	id.
202	Belometti Leonildo	6 febbraio 1819 - Palazzolo	soldato nella Cass Reale di Asti 1° compagnia provvisoria toscana	id.	id.	312	1 id.	id.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di martedì 26 gennaio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi al direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Livorno, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pelo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione delle opere di Verde lungo la destra del fiume Adige, nei tre riparti del circondario idraulico della provincia di Rovigo, cioè dall'estremo superiore al confine Veronese fino all'estremo inferiore al traversante via Roma, per la presunta complessiva annua somma di L. 83,035 14

Ciò: Opere a corpo L. 11,424 11 Opere a misura 71,611 03

Per ciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddetti uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bolata (da lire una) debitamente sottoscritte e sigillate, ove nei suddetti giorni ed ora saranno rievocate le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior offerente, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato ed almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 20 luglio 1868, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Livorno.

La manutenzione dovrà intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto e tosto dopo l'esteso il verbale di consegna, e durerà anni nove. I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate per lavori a corpo, ed a rate di lire 6000 per quelli a misura, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e più precisamente come è stabilito all'articolo 36 del capitolato suddetto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2. Fare il deposito interinale di lire 9,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per garantire l'adempimento delle assunte obbligazioni, dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate L. 35,000 in cartelle al portatore del debito pubblico, al valor nominale, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottoscrizione con la garanzia, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel riacquisto di ogni danno, interesse e spesa. — Le spese tutte inerenti all'appalto, nonché quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Rovigo, dove verranno pure rievocate tali obbligazioni.

Firenze, 9 gennaio 1869.

Per detto Ministero

A. Verardi, capo sezione.

12

PRESTITO A PREMI 1861 DELLA CITTÀ DI MILANO

29. ESTRAZIONE — 2 gennaio 1869.

SERIE ESTRATTE 631 - 895 - 1151 - 4430 - 5126 - 5193 - 5418 - 6992 - 7992.

Le obbligazioni qui sotto enunciate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Table with columns: Numero, Lire, Numero, Lire, Numero, Lire, Numero, Lire, Numero, Lire. It lists various bond series and their corresponding values.

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 9 serie suddescritte sono rimborsabili con lire 46 caduna.

Il rimborso si fa a datare dal 1° luglio 1869:

A Milano, presso la Cassa Comunale A Brucelles, presso la Ditta L. Errera Oppenheim A Francoforte sul Meno, presso la Ditta A. Reinisch A Parigi, presso la Ditta Kohn Reichen e C.

ed anche presso i venditori delle obbligazioni di questo prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1° aprile 1869.

La Giunta municipale Il Sindaco G. BELINZAGHI. Per la Commissione Sala Luigi, consigliere comunale. Cavajani Francesco. 4485

Atto di Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantotto ed all'ultimo (31) del mese di dicembre in Milano.

Alla richiesta del nobile Giuseppe De-Cristofori fu nobile Tommaso, residente in Turbigo, mandamento di Cuggiono, quale cesionario del proprio padre dalle ragioni di cui infra, in dipendenza dell'istrumento 30 luglio 1859 rogato Pavia, il quale sarà in questo giudizio rappresentato dal signor avvocato Enrico Alicardi, di lui costituito procuratore per mandato 8 novembre 1868 autentico Trombini, di cui sarà data visione all'udienza, e presso del quale l'istante sarà, per ogni effetto, eletto domicilio in Milano, via della Spina, n. 48.

Il sottoscritto Barlassina Ercole, usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Milano, premetto anzitutto quanto segue:

In seguito a graduatoria 28 dicembre 1862, numero 5671 della pretura di Busto Arsizio, intervenuta nel giudizio di distribuzione del prezzo di lire 250,000, ricavato da beni posti nei territori di Tornavento, Castano, Nusate e Turbigo, stati venduti in odio dei coeredi del fu Francesco Genè, il promouente e deliberatario (ora defunto) nobile Tom-



TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

COLLEZIONE DELLE LEGGI

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE

DEL 1866

SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO

di quelle del 1862 e 1865 per le tasse sulle società, sui redditi di nomortà e sulle operazioni ipotecarie, e della legge del 1867 sugli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, con richiamo ad ogni articolo delle modificazioni introdotte dalla legge 19 luglio 1868 e dal regio decreto 15 ottobre detto anno, ed inoltre col testo di questa ultima legge e decreto, nonché della legge e regolamento per le tasse sulle concessioni governative e con gli indici analitici ed alfabetici delle leggi e regolamenti di registro e bollo.

Un volume di oltre 450 pagine in-8° — Lire 3 60.

La parte del volume riguardante le tasse di registro col relativo indice L. 2 10. La parte del volume riguardante le tasse di bollo col relativo indice L. 4 10.



Rivolgere le richieste, accompagnate da vaglia postale, alla Tip. EREDI BOTTA, Firenze, Via del Castellaccio. — Torino, Via D'Angennes, n. 5.



Il giudizio non potè aver seguito per non essersi potuto eseguire tutte le notificazioni occorrenti in causa dei molteplici avvenuti cambiamenti di domicilio e per essersi anche reso defunto il nobile Tommaso De-Cristofori.

Intendendo ora però il dì 17 luglio nobile Giuseppe, nell'indicata qualità, proseguire la causa e portarla a termine delle nuove leggi avanti al tribunale civile e correzionale di Milano, in vista delle gravi difficoltà a potere, nelle vie ordinarie, far eseguire la citazione di tutti gli interessati col mezzo del costituito procuratore, ed all'appoggio dell'articolo 146 del vigente Codice di procedura civile ricorre per la citazione con pubblici proclami di tutti i suoi nominati, ed il tribunale civile e correzionale di Milano con relativo decreto 21 dicembre 1868 autorizza l'impiegata citazione mediante inserzione nel giornale ufficiale del distretto di Milano La Lombardia e nel giornale ufficiale del Regno, fissando quanto a tutti il termine di giorni 180 per comparire, e mandando altresì pubblicarsi ed affiggersi copia della stessa all'atto del tribunale.

Ciò premesso, si ritenuto che colla succitata graduatoria veniva al n. 4 collocato il precedente deliberatario, ora defunto, nobile Tommaso De-Cristofori per la somma che nel competente giudizio fosse per essersi aggiudicata l'atto d'indennizzazione in causa dell'ufficio di parte dei fondi ad esso deliberati, assunto e continuato da Giovanni Grassi sino all'11 novembre 1850, con diritto al deliberatario di compensarsi sul prezzo di delibera, e prelativamente a qualunque altro titolo ipotecario;

Che per tale liquidazione spiegava esso avanti il ora cessato tribunale di circondario di Milano, la petizione 29 febbraio 1864, n. 3781; che al medesimo successe il figlio nobile Giuseppe, quale di lui cessante per istrumento 30 luglio 1859, rogato Pavia:

Il suddetto usciere, in riassunzione e conseguente definizione del giudizio come sopra promesso coll'indicata petizione, e previa avvertenza che sarà data comunicazione nei modi di legge dei seguenti documenti: petizione 29 febbraio 1864, n. 3781 - Relazione di consegna peritale 8 maggio 1860 - Atto relazione peritale 19 maggio 1862 - Decreto 25 febbraio 1863, n. 322 dell'ora cessata pretura di Busto Arsizio - Sentenza 15 febbraio 1865 dell'appello lombardo - Istrumento 30 luglio 1859

Conformemente al decreto 21 dicembre 1868 di questo tribunale civile e correzionale, cito mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nella Gazzetta ufficiale di questo distretto Le ragioni di cui sopra, per la ragione ed affissione di copia della presente citazione per pubblici proclami all'atto di questo tribunale tutti gli individui rispettivamente qui sotto nominati, nelle loro qualità di coeredi del debitore originario Francesco Genè, e di tutti gli eredi di medesimo, a comparire avanti al B. tribunale civile e correzionale sedente in Milano in via sommaria all'udienza del giorno 9 luglio 1869, ore 11 ant., per ivi, in loro contraddittorio e contumacia, veder dichiarare come il richiedente nobile Giuseppe De-Cristofori domanda sia giudice.

Essere sussistente e liquido nella somma di austrieche lire 5500, pari ora ad it. lire 4763 08, l'importo di quanto, in dipendenza e per la conseguenza dell'affitto continuato in Giovanni Grassi sino al S. Martino, 11 novembre 1850, con pubblica istruzione, sia per i conseguenti sottrazioni e deterioramenti arrecati all'ente deliberato al nobile Tommaso De-Cristofori, datore dell'odierno atto, con decreto 15 giugno 1849, n. 3340, dell'ora cessata pretura di Busto Arsizio, deve compensarsi con altrettanta parte del capitale prezzo di delibera dell'ente stesso, di già austrieche lire 250,000, pari ad it. lire 216,050, a sensi e per gli effetti della collocazione fatta a favore del suddetto De-Cristofori al numero quarto della graduatoria 28 dicembre 1862, n. 5671, presentata alla pretura di Busto Arsizio, Riferisce le spese.

Individui citati: 1. Francesco Genè, e per esso defunto, i di lui eredi Genè dottor Massimiliano e Genè Ernestina vedova Bolza, abitanti in Milano, Genè Giovanni già abitante in Milano, indi in Genova, Genè Claudia maritata Viganotti, abitante in Sesto, e Genè Amalia maritata Andreatti, abitante in Ligonorte, Svizzera. 2. Preda Ernestina maritata Balzarotti, già abitante in Gorizia, Austria. 3. Preda Francesco, già abitante in Verona. 4. Amalia, Sofia, Ernestina ed Alice sorelle Preda, abitanti in loro padre Gaetano Preda, abitanti in Figino, mandamento di Corti. 5. Genè Carlo capitano nell'esercito italiano già di presidio in Firenze. 6. Amalia Adelaide, Enrico e Clelia Genè, Enrico e Clelia rappresentati dal loro tutore sig. Giuseppe Bogazzi, abitanti in Novara. 7. Pizzi Giuseppe, defunto, i di lui eredi Gaetano Pizzi abitante in Turbigo, Napoleone Pizzi abitante in Milano, Petronilla

4489 Estratto di sentenza. Il tribunale civile e correzionale di Firenze, n. di tribunale di commercio, con sentenza del 7 gennaio 1869, registrata con marca da bollo da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Sarnesi Lorenzo, sartò in Porta Rossa n. 25, ordinando l'apposizione dei sigilli, nominando in giudice delegato alla procedura il signor giudice Augusto Baldini, e in sindaco provvisorio il signor Enrico Solari, ha destinato la mattina del 23 attuale, a ore 10, per l'adunanza dei creditori in questa cancelleria per la proposta del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, n. di tribunale di commercio, Li 9 gennaio 1869. M. De Metz, vice cancell.

Comosco voi, signore, un profumo nuovo, suare, conosciuto, e molto desiderato da tutte le nostre eleganti signore e adottato da tutti i ceti? E il Bouquet de Manille e l'Essence di Ylang-ylang dei signori Rigaud e C. Questo uelizioso odore, che si estrae nelle isole Filippine, si trasporta col pensiero in quelle ombrose e vergini foreste tutte piene di vegetazione e di fiori sconosciuti, e vi trasfonde i sogni più ameni.

Ma se desiderate aver vero e di sicura provenienza siglate la firma ed il timbro Rigaud e C. 3900

Lo Sciroppo e la Pasta di Succo di Fico marittimo di Lagasse, farmacia a Bordeaux, sono medicamenti eroici contro i reuma, catarrhi, bronchite, irritazioni di petto, l'asma, e le affezioni naturali della vena. 3644

Ordiniamo darsi comunicazione al pubblico Ministero per la sua requisitoria per indi farsene rapporto al tribunale in Camera di Consiglio, nel giorno di domani 24 corrente dal giudice signor La Medica che all'epoca deleghiamo.

Firmato Giuseppe Dal Gaudio. Il pubblico Ministero: Veduta la dietro scritta domanda e l'articolo 146 del Codice di procedura civile;

Non si oppone perchè la citazione nei modi ordinari si faccia almeno a sei dei redditi da intarsi, e che la citazione per proclami pubblici, oltre dell'inserzione nel giornale degli annuari giudiziari della provincia, e nel giornale ufficiale del Regno, ossia per maggior cautela affissa sulla porta esterna del Municipio dei comuni, ove i convenuti sono rispettivamente domiciliati, ed alla porta esterna della pretura dei corrispondenti mandamenti e che tale affissione vi rimanga per lo spazio di cinque giorni.

Avezzano li 23 dicembre 1868. Pel procuratore del Re Il giudice, firmato G. Bottino, il tribunale civile di Avezzano. Sulla domanda del signor Vincenzo Masciarelli di Magliano, colla quale chiede di essere autorizzato di poter fare la notificazione per pubblici proclami a tutti i redditi coll'allegato elenco.

Udito il rapporto del giudice commissario signor G. Bottino, e letto il rapporto soprascritto e la requisitoria del pubblico Ministero. Poichè la citazione nei modi ordinari tornerebbe sommamente difficile e dispendiosa, nelle specie, è giusto permettere che la medesima si faccia per pubblici proclami, e con quelle cautele prescritte dalle circostanze affinché si abbiano insieme all'economia le necessarie garanzie.

Il tribunale autorizza il signor Vincenzo Masciarelli domiciliato e residente in Magliano a poter eseguire la citazione per pubblici proclami a tutti i redditi elencati nel suddetto elenco, con stabilirsi il termine non minore di un mese per comparire e procedere alla inserzione nel giornale degli annuari giudiziari della provincia ed in quello ufficiale del Regno.

Ordina del pari che la citazione medesima sia notificata ne' modi ordinari a' tre signori redditi cioè Giacinto Villa di Celano, Giovanni Carosini e Domenico Antonio di Cicco anche di Celano.

E che un esemplare del suddetto giornale della provincia contenente la citazione di cui sopra, fatta per la porta esterna del Municipio dei comuni ove i convenuti sono rispettivamente domiciliati, ed alla porta esterna della pretura dei corrispondenti mandamenti e che tale affissione vi rimanga per lo spazio di cinque giorni.

Fatto e deliberato in Avezzano addì ventiquattro dicembre mille ottocento sessantotto dal signor Giuseppe Del Gaudio presidente - Michele La Medica ed Augusto della Cananea Giudici. Firmati Giuseppe Dal Gaudio - M. La Medica estensore, A. Della Cananea - Angelo Cristini vice cancelliere aggiunto.

Esatto per diritti di originale lire tre oggi il ventiquattro dicembre mille ottocento sessantotto. Quietanza n. 2014. Firmato A. Cristini.

L'importo della seguente copia è come rilevata dalla seguente specifica: Carta fogli quattro lire 4 40. Scrittura lire 3 90. Totale lire otto e centesimi trenta. Rilasciata la presente copia in Avezzano oggi il ventisei dicembre mille ottocento sessantotto, al procuratore signor Zugaro.

Per copia conforme il cancelliere del tribunale - L. Malaguti. Visto - Pel procuratore del Re - Il giudice G. Bottino.

Esatte giusta la specifica lire otto e centesimi trenta oggi il 26 dicembre 1868. Quietanza n. 2015 - A. Cristini vice cancelliere aggiunto.

Il Filippo Micaretti usciere addetto alla pretura del mandamento di Avezzano ove risiede, ho citato per pubblici proclami tutti gli individui dettagliati nello elenco e dimanda annessa a detta deliberazione, i quali descritti dal n. 119, al n. 122 inclusivamente, e che sono i seguenti:

1. Gaetano e Mariafelicia di Benedetto figli della fu Gemma Biffaretti; 2. Coniugi Carolina Biffaretti e Marco Laurini; 3. Coniugi Anatolio Biffaretti e Filippo Morgante; 4. Coniugi Apollonia Biffaretti e Nicola Vantucci, tutti domiciliati e

residenti in Magliano, eredi e successori di Filippo Biffaretti, tranne i mariti che vengono citati per la semplice autorizzazione, i quali in detto n. 119 furono indicati colla qualifica collettiva di eredi e successori di detto Filippo Biffaretti.

5. D. Carlo, D. Giacinto e D. Luisa Mena residenti in Magliano. Tutti i suddetti e successori di Francesco ed Irene Mena indicati collettivamente con tale qualifica nel numero 120.

6. Pasquale, Domenico, ed Ascenza de Carolis, residenti in Magliano eredi e successori di Arcangelo De Carolis ed indicati con tale qualifica collettivamente nel n. 121.

7. Tutti gli altri eredi successori ed aventi causa di detto de Carolis Biffaretti e Mena e possessori di fondi enfiteutici o ipotecati descritti nei titoli correlativi ed i cui nomi si leggono.

8. E finalmente il comune di Massa d'Alba indicato nel n. 122, a comparire innanzi al notaio D. Pietro Orlandi nel suo studio in Avezzano nel giorno dieci febbraio del prossimo anno mille ottocento sessantotto alle ore dieci a. m. onde fornire a loro spese un novello istrumento col quale operano di essi, e per la parte che li riguarda ricorrano, in luogo delle notificazione per pubblici proclami in essi richiamati di corrispondere, cioè all'istante i canoni, rendite e prestazioni ivi descritte, o essere ammessi al processo in cui è in istanza di esigere.

E qualora non vi adempissero o si rendessero contumaci, li ho citati da ora per allora a comparire innanzi al pretore del mandamento di Avezzano nel giorno di lunedì che ricorre il ventinove del mese di marzo 1869, alle ore 10 ant. in continuazione, per sentire ordinare che fra un termine discreto ed improrogabile, somministrassero a loro spese il riferito documento di rinnovazione e recognoscimento, e nel caso di inadempimento, onde sia disposto che la sentenza da emettersi stari contro di essi, loro eredi e successori ed aventi causa, in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e perciò sarà tenuto ciascuno a pagare all'istante la prestazione che deve, mettendosi tanto le spese della rinnovazione che quelle del giudizio a loro carico, salvo qualunque altro dritto, azione e ragione, specialmente quello della rescissione del contratto nel caso in cui si riconoscesse essersi venuto in luogo del novello documento, e